


Oggi, 22 giugno 2009, a Venezia, presso la sede della Giunta Regionale - Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza medico-veterinaria.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie  
Ing. Sandro Sandri




Per le Organizzazioni Sindacali:


ANAAO-ASSOMED




CGIL MEDICI




CIMO ASMD



CIVEMP




FEDERAZIONE CISL MEDICI COSIME






FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE ALLA UIL



FESMED

UMSPED



Le parti sottoscrivono il presente documento di intesa per l'applicazione dell'articolo 5, comma 1, lett. k), del CCNL del 17.10.2008, concernente la definizione delle modalità di riposo nelle 24 ore, di cui all'art. 7 dello stesso CCNL.

Le parti prendono atto che:

- l'articolo 41, comma 13 del D.L. 25.06.2008, n. 112 , convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disapplicato nei confronti del personale dirigenziale degli enti e delle aziende del SSN, tra l'altro, la disposizioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (che dispone il diritto del lavoratore ad un riposo minimo di undici ore consecutive ogni 24 ore) attribuendo alla contrattazione collettiva la definizione delle modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata al pieno recupero delle energie psico fisiche;

- l'articolo 7 del CCNL del 17.10.2008 contiene disposizioni particolari in materia di riposo giornaliero stabilendo, al comma 2, al fine di conformare l'impegno di servizio al ruolo e alla funzione dirigenziale, che la contrattazione integrativa debba prevedere in particolare, dopo il servizio di guardia notturna o della turnazione notturna, la fruizione immediata in





ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo, in misura tale da garantire l'effettiva interruzione tra la fine della prestazione lavorativa e l'inizio di quella successiva.

Ciò premesso, le parti, al fine di assicurare ai dirigenti una protezione adeguata e di evitare rischi all'utenza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, sia in regime ordinario che in libera professione, convengono che, in sede di contrattazione integrativa, il periodo di riposo previsto dall'art. 7 sopra citato immediatamente dopo l'effettuazione della guardia notturna o della turnazione notturna sia determinato in 11 ore.

Eventuali deroghe che risultino in diverse modulazioni andranno rapportate a temporanee, specifiche e documentate situazioni organizzative definite a livello di confronto aziendale.

Nelle quarantotto ore va inoltre di norma prevista una sola guardia notturna e il pomeriggio precedente detta guardia deve essere di riposo.

In sede di Conferenza Permanente, al fine di verificare in modo preciso eventuali specifiche criticità organizzative, verrà monitorata l'applicazione del presente accordo a sei e a dodici mesi.

